



TRIBUNALE DI ROMA
XVIII SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato,

visti

gli atti del procedimento iscritto al n. 44893/2026 del Ruolo
Generale;

preso atto

del ricorso proposto da [REDACTED]

preso atto

della notifica alla Commissione Territoriale che non ha inteso
depositare note

vista

**l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato contestualmente formulata;**

rilevato

che la domanda volta al riconoscimento della protezione
internazionale è stata proposta in data antecedente all'entrata in
vigore della nuova normativa (formalizzata il 19.03.2026), sicchè il
motivo di impugnazione relativo all'errata applicazione delle
norme del nuovo patto non appare – prima facie - infondato;

rilevato

difatti, che ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.l. 100/2026,
convertito dalla L. 7 agosto 2026, n. 145, *"Ai procedimenti
amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione
della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12
giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino
alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale*

	<i>decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.”</i>	
	letti	
	gli artt. 35 bis del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25 e 737 ss. cod. proc. civ.;	
	considerato	
	che il ricorso è stato proposto avverso un provvedimento con cui la commissione territoriale – dando atto dell'avvenuto ritiro della domanda di riconoscimento della protezione internazionale - ha dichiarato l'estinzione del procedimento di protezione internazionale, sicché non si verte in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 35 bis comma 3 lettere b) e c) o comma 5 del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25 ratione temporis applicabile;	
	che non è allegata dal ricorrente alcuna delle condizioni di cui all'art. 35 bis comma 3 lettere a), d) e d-bis) del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25;	
	dà atto	
	che l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è automaticamente sospesa dalla proposizione del ricorso ed ordina il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per tutta la durata del procedimento in favore della ricorrente;	
	ritenuto	
	che, allo stato, salva ogni ulteriore valutazione che potrà essere compiuta in prosieguo, non debba farsi luogo all'audizione del ricorrente,	

	dispone	
	che la Cancelleria proceda alla comunicazione del presente	
	provvedimento alla parte ricorrente nonché alla notifica del ricorso	
	e del presente decreto al Ministero dell'Interno presso la	
	Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato ed alla	
	trasmissione dei medesimi atti al Pubblico Ministero;	
	onera	
	la parte ricorrente di depositare copia conforme del	
	provvedimento impugnato e del verbale di audizione dinanzi alla	
	Commissione Territoriale, nonché il provvedimento di ammissione	
	al patrocinio a spese dello Stato e la relativa istanza di	
	ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con eventuali	
	allegati;	
	ordina	
	alla Commissione Territoriale di depositare in giudizio la	
	documentazione di cui al comma 8 dell'art. 35 bis del d.lgs 28	
	gennaio 2008 n. 25 nel termine indicato dalla norma medesima;	
	assegna	
	alle parti ed al Pubblico Ministero i termini di cui ai commi 6, 7 e	
	12 dell'art. 35 bis d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 per le attività ivi	
	previste;	
	FISSA	
	Per la sola comparizione delle parti, senza l'audizione	
	dell'interessato, l'udienza del 17 giugno 2027;	
	letto	

l'art. 127 ter cod. proc. civ.;